

Codice A1816B

D.D. 20 luglio 2023, n. 1971

R.D. 523/1904 - P.I. 7268 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di due attraversamenti con condotte fognarie in subalveo del Rio di Priocca nel Comune di Priocca (CN). - Richiedente: Egea Acque S.P.A.



ATTO DD 1971/A1816B/2023

DEL 20/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7268 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di due attraversamenti con condotte fognarie in subalveo del Rio di Priocca nel Comune di Priocca (CN). – Richiedente: Egea Acque S.P.A.

In data 17/04/2023 con nota ns. prot. n. 16907/A1816B, il richiedente Egea Acque S.P.A., con sede legale in Via Vivaro, 2 - Alba (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di due attraversamenti con condotte fognarie in subalveo del Rio di Priocca nel Comune di Priocca (CN) nell'ambito dei lavori di allaccio alla rete fognaria esistente delle utenze presenti in Strada Varinera, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Fabrizio Saglietto (files: *4_Relazione tecnica illustrativa_r00.pdf.p7m*, *1_Planimetria di rilievo e progetto_r00.pdf.p7m* - agg. 19/06/23, *2_1_Planimetria catastale_r00.pdf.p7m* – agg. 19/06/23, *3_Particolare attraversamento Canale Naviglio_r00.pdf.p7m* – agg. 19/06/23), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente in:

- attraversamento 1 in subalveo del Rio di Priocca tra le particelle 790 e 31 del F. 2 del C. T. del Comune di Priocca con condotta fognaria in pressione PE100 RC Diametro 63 mm posata a 1,00 m di profondità dal fondo alveo. L'attraversamento sarà protetto mediante una massicciata di fondo alveo realizzata in massi ciclopici e da due tratti di scogliere in massi ciclopici su entrambe le sponde di lunghezza pari a 3,00 m ciascuna ed altezza di 1,65 m;
- attraversamento 2 in subalveo del Rio di Priocca tra le particelle 667 e 386 del F. 2 del C. T. del Comune di Priocca con condotta fognaria in pressione PE100 RC Diametro 63 mm posata a 1,00 m di profondità dal fondo alveo. L'attraversamento sarà protetto mediante una massicciata di fondo alveo realizzata in massi ciclopici e da due tratti di scogliere in massi ciclopici su entrambe le sponde di lunghezza pari a 3,00 m ciascuna ed altezza di 3,00 m;
- rimozione della tubazione in ferro esistente che attraversa l'alveo del Rio di Priocca in corrispondenza delle particelle 667 e 386 del F. 2 del C. T. del Comune di Priocca.

Il Settore Tecnico Regionale di Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda, con nota prot. n. 18082/A1816B del 26/04/2023, ha avviato il procedimento ed ha richiesto contestualmente delle integrazioni assegnando un termine di gg. 30 per la presentazione della documentazione necessaria per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

Il richiedente ha prodotto quanto richiesto con le note prot. n. 26594/A1816B del 21/06/2023 e prot. n. 27602/A1816B del 27/06/2023 .

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Priocca (pubblicazione n. 183/2023 dal 04/05/2023 al 19/05/2023) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al ns. prot. n. 27423/A1816B del 26/06/2023.

In data 19/04/2023 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio di Priocca.

Si da atto che per le opere in argomento, ai sensi del regolamento regionale n. 10/R del 16/12/2022, non risulta necessario formalizzare alcun provvedimento concessorio e non deve essere corrisposto alcun canone, in quanto il Rio di Priocca, benchè iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Cuneo, non ha sedime demaniale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il richiedente Egea Acque S.P.A., con sede legale in Via Vivaro, 2 - Alba (CN), a realizzare due attraversamenti con condotte fognarie in subalveo del Rio di Priocca nel Comune di Priocca (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - le opere di difesa dovranno essere risolte a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il suo ammorsamento nella sponda;
 - in assenza di piano di posa in roccia, il piano d'appoggio delle difese dovrà essere posto ad

- una profondità non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
- le opere di difesa dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
 - la quota sommitale delle opere di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insistono;
 - le opera di difesa dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- e. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisoriale di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- k. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità

dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;

- n. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- p. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio